



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 gennaio 2013 (23.01)
(OR. en)**

5018/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0184 (COD)**

**TRANS 1
CODEC 3**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale

alle: delegazioni

n. doc. prec.: 17720/12 TRANS 464 CODEC 3038 + ADD 1

n. prop. Comm.: 12786/12 TRANS 249 CODEC 1954

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE
- *Orientamento generale*

Nella sessione del 20 dicembre 2012, il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" è giunto a un orientamento generale sulla proposta in oggetto che figura nell'allegato I.

CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore utilizzati sulle strade pubbliche.

Articolo 2

Campo di applicazione¹

1. La presente direttiva si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento alla direttiva 2007/46/CE e alla direttiva 2003/37/CE:
 - veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – veicoli della categoria M1,
 - veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli e aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – veicoli delle categorie M2 e M3,

¹ Il seguente testo sarà inserito come considerando: "I controlli da effettuare durante il ciclo di vita del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi e poco costosi."

- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto su strada di merci e aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate – veicoli della categoria N1,
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto su strada di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli delle categorie N2 e N3,
- [...]
- rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci e persone, nonché per l'alloggiamento di persone, con massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli delle categorie O3 e O4,
- [...]
- trattori a ruote della categoria T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i seguenti veicoli immatricolati nel loro territorio:

- veicoli utilizzati in condizioni eccezionali e veicoli che non sono mai, o quasi mai, utilizzati sulle strade pubbliche, quali veicoli di interesse storico o veicoli da competizione,
- veicoli utilizzati dalle forze armate, dalle forze responsabili dell'ordine pubblico, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, dai servizi di emergenza o di soccorso,

- veicoli che godono di immunità diplomatica,
 - veicoli utilizzati a fini agricoli, orticoli, forestali, di allevamento o di pesca che operano solo nel territorio dello Stato membro,
 - veicoli speciali per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h e che operano solo nel territorio dello Stato membro,
 - veicoli utilizzati esclusivamente nelle piccole isole o nelle zone scarsamente popolate².
3. Gli Stati membri possono introdurre requisiti nazionali relativi ai controlli tecnici per i veicoli immatricolati nel loro territorio che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva o i veicoli di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Definizioni

Unicamente ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "veicolo", ogni veicolo a motore non su rotaia o il suo rimorchio;
- 2) "veicolo a motore", ogni veicolo su ruote azionato da un motore che si muova con mezzi propri, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

² Il seguente testo sarà inserito come considerando: "I veicoli utilizzati esclusivamente in territori remoti degli Stati membri, in particolare nelle piccole isole con meno di 5000 abitanti o nelle zone scarsamente popolate con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato, sono utilizzati a condizioni che possono richiedere un regime di controlli tecnici specifico. Sarebbe pertanto opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di esentare tali veicoli dall'applicazione della presente direttiva."

- 3) "rimorchio", ogni veicolo su ruote non semovente progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore;
- 4) "semirimorchio", ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e della massa del suo carico sia trasportata dal veicolo a motore;
- 5) [...]
- 6) "veicolo immatricolato in uno Stato membro", ogni veicolo immatricolato o entrato in servizio in uno Stato membro;
- 7) "veicolo di interesse storico", ogni veicolo considerato storico dallo Stato membro d'immatricolazione o da uno dei suoi organismi di autorizzazione designati e che risponda alle seguenti condizioni:
 - sia stato costruito o immatricolato per la prima volta almeno trent'anni fa,
 - il suo tipo specifico non sia più in produzione,
 - sia nello stato originario e non abbia subito modifiche sostanziali nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali come motore, freni, sterzo, sospensioni o carrozzeria;
- 8) "titolare di un certificato di immatricolazione", la persona giuridica o fisica al cui nome il veicolo è immatricolato;
- 9) "controllo tecnico", un'ispezione intesa ad assicurare che un veicolo si possa utilizzare in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste;

- 10) "omologazione", la procedura con cui uno Stato membro certifica che un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 2003/37/CE e alla direttiva 2007/46/CE;
 - 11) "carenze", i difetti tecnici e altri tipi di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico;
 - 12) "certificato di conformità", verbale di controllo tecnico rilasciato dall'autorità competente o da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico;
 - 13) "ispettore", persona autorizzata da uno Stato membro o dalla sua autorità competente ad effettuare i controlli tecnici in un centro di controllo o, ove opportuno, per conto di un'autorità competente;
 - 14) "autorità competente", un'autorità o organismo pubblico incaricato dallo Stato membro e responsabile della gestione del sistema di controllo tecnico, tra cui, se del caso, l'esecuzione dei controlli tecnici;
 - 15) "centro di controllo", organismi o soggetti pubblici o privati³ autorizzati da uno Stato membro ad effettuare controlli tecnici;
 - 16) "organismo di supervisione", uno o più organismi istituiti da uno Stato membro, responsabili della supervisione dei centri di controllo. L'organismo o gli organismi di supervisione possono far parte dell'autorità o delle autorità competenti;
- 16 bis) "piccola isola", un'isola con meno 5000 abitanti e non collegata ad altre parti del territorio da ponti stradali o gallerie stradali;⁴

³ Verrà inserito un considerando per trattare la questione del punto di contatto nazionale.

⁴ Il concetto di "piccole isole" deriva dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

16 bis bis) "zona scarsamente popolata", una zona prestabilita con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato;⁵

16 bis bis bis) "strada pubblica", una strada di pubblica utilità, come le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade.

⁵ Il concetto di "zone scarsamente popolate" deriva dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai periodi di guida e di riposo.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 4

Responsabilità

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i veicoli immatricolati nel suo territorio siano sottoposti a controllo periodico a norma della presente direttiva effettuato da centri di controllo autorizzati dallo Stato membro nel quale tali veicoli sono immatricolati.
2. Il controllo tecnico è effettuato dallo Stato membro o da un organismo a vocazione pubblica incaricato di tale compito dallo Stato oppure da organismi o soggetti designati dallo Stato e sottoposti alla sua supervisione, compresi soggetti privati autorizzati.⁶
3. Con riferimento ai principi relativi all'accesso alle informazioni stabiliti dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009, la Commissione adotta, prima della data di applicazione della presente direttiva, le informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, conformemente all'allegato II, punto 3, che i costruttori devono rendere disponibili a un prezzo ragionevole e norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. [...] ⁷

⁶ Sarà inserito il considerando (10 bis) seguente: "Quando autorizzano centri di controllo nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno esclude dal proprio campo di applicazione servizi d'interesse generale nel settore dei trasporti."

⁷ Il seguente testo sarà inserito come considerando: "Al titolare del certificato di immatricolazione e, ove applicabile, all'operatore del veicolo dovrebbe incombere l'obbligo di tenere il veicolo in condizioni di conformità."

CAPO III

REQUISITI RELATIVI AI CONTROLLI TECNICI

Articolo 5

Data e frequenza dei controlli

1. I veicoli sono soggetti ad un controllo tecnico almeno entro i seguenti intervalli:
 - a) [...]
 - b) veicoli delle categorie M1 e N1: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni;
 - c) veicoli della categoria M1 utilizzati come taxi o ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno;
 - d) veicoli della categoria T5 utilizzati principalmente su strade pubbliche: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni.
2. [...]
3. Lo Stato membro o l'autorità competente può fissare il periodo durante il quale deve essere effettuato il controllo tecnico conformemente agli intervalli di cui al paragrafo 1.
4. Indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato l'ultimo controllo tecnico, lo Stato membro o l'autorità competente può chiedere che un veicolo sia sottoposto a un controllo tecnico prima della data di cui ai paragrafi 1 e 2, nei seguenti casi:
 - dopo un incidente che pregiudichi i principali componenti rilevanti ai fini della sicurezza come ruote, sospensioni, zone di deformazione, sistemi airbag, sterzo o freni,

- quando i sistemi e le componenti ambientali e di sicurezza del veicolo siano stati alterati o modificati,
- quando è cambiato il titolare del certificato di immatricolazione di un veicolo,
- quando un veicolo della categoria M1 o N1 presenta un chilometraggio superiore ai 160 000 km,
- qualora la sicurezza stradale sia gravemente compromessa.

Articolo 6

Oggetto e metodi del controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli tecnici riguardino almeno le aree di cui all'allegato II, punto 2.
2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi e utilizzi il metodo raccomandato applicabile al controllo di questi elementi, come indicato nell'allegato II, punto 3. Il controllo può comprendere anche una verifica della conformità delle rispettive parti e componenti del veicolo in questione alle caratteristiche ambientali e di sicurezza prescritte in vigore al momento dell'omologazione o, se applicabile, al momento dell'ammodernamento.

Articolo 7

Valutazione delle carenze

1. Per ogni elemento che deve essere controllato, l'allegato II fornisce un elenco minimo di possibili carenze e il loro livello di gravità.
2. Le carenze individuate nel corso dei controlli periodici dei veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi:

- carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformità,
 - carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi più gravi di non conformità,
 - carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o hanno ripercussioni sull'ambiente e che giustificano l'eventuale divieto di utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche da parte di uno Stato membro o delle sue autorità competenti.
3. Un veicolo che presenti carenze che ricadono in più di un gruppo di carenze di cui al paragrafo 2 è classificato nel gruppo corrispondente alla carenza più grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative agli stessi elementi oggetto dell'ispezione, definiti nel punto "ambito del controllo" dell'allegato II, può essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravità successivo se è possibile dimostrare che l'effetto combinato di tali carenze comporta un rischio più elevato per la sicurezza stradale.

Articolo 8

Certificato di conformità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascino a quest'ultimo un certificato di conformità che contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti rendano disponibili alla persona che ha presentato il veicolo al controllo il certificato di conformità o, in caso di certificato di conformità elettronico, una copia cartacea debitamente certificata di tale certificato.

2 bis. Fatto salvo l'articolo 5, in caso di reimmatricolazione di un veicolo originario di un altro Stato membro, lo Stato membro riconosce un certificato di conformità rilasciato da qualunque altro Stato membro, come se avesse esso stesso rilasciato il certificato di conformità, a condizione che il certificato sia valido rispetto alla frequenza dei controlli dello Stato membro che effettua la reimmatricolazione⁸. In casi di dubbio, gli Stati membri possono verificare il certificato di conformità prima di riconoscerlo.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione del certificato di conformità prima della data di applicazione della presente direttiva. La Commissione informa immediatamente il comitato di cui all'articolo 16.

3. A decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e non oltre tre anni dopo, i centri di controllo comunicano per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro le informazioni contenute nei certificati di conformità da essi rilasciati. Tale comunicazione avviene entro un termine ragionevole dopo il rilascio dei certificati di conformità. Fino a tale data, i centri di controllo possono comunicare queste informazioni all'autorità competente con qualsiasi altro mezzo. Gli Stati membri stabiliscono il periodo durante il quale l'autorità competente conserva tali informazioni. Tale periodo non deve essere inferiore a trentasei mesi, fatti salvi i regimi fiscali nazionali degli Stati membri.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del controllo del contachilometri, se di normale dotazione, l'informazione relativa al precedente controllo tecnico sia messa a disposizione degli ispettori non appena disponibile per via elettronica. La manipolazione di un contachilometri per ridurre o falsare la distanza percorsa da un veicolo, ove accertata, è punibile con sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati del controllo tecnico siano comunicati all'autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di conformità.

⁸ Il seguente testo sarà inserito come considerando: "La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di sottoporre un veicolo a identificazione."

Articolo 9

Monitoraggio delle carenze

1. Unicamente in caso di carenze lievi, il controllo si considera superato, le carenze sono corrette e non vi è l'obbligo di ripresentare il veicolo al controllo.
2. In caso di carenze gravi, il controllo si considera non superato. Lo Stato membro o l'autorità competente decide in merito al periodo di tempo durante il quale il veicolo in questione può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico.
3. In caso di carenze pericolose, il controllo si considera non superato. Lo Stato membro o l'autorità competente può decidere che il veicolo in questione non può essere utilizzato su strade pubbliche e che l'autorizzazione al suo utilizzo su strada è sospesa per un periodo di tempo limitato, senza comportare una nuova procedura di immatricolazione⁹, finché non saranno state corrette le carenze e non sarà stato rilasciato un nuovo certificato di conformità attestante la conformità del veicolo.

Articolo 10

Attestato comprovante il superamento del controllo

1. Il centro di controllo o, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato nel suo territorio fornisce un attestato, ad esempio un autoadesivo, un certificato o qualsiasi altra informazione facilmente accessibile, a ogni veicolo che ha superato il controllo. L'attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo tecnico.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'attestato prima della data di applicazione della presente direttiva. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 16.

2. Ai fini della libera circolazione, ciascuno Stato membro riconosce l'attestato rilasciato conformemente al paragrafo 1.

⁹ GU L XXX, XX.XX.XXXX, pag. XX.

CAPO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 11

Impianti ed apparecchiature di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici siano conformi ai requisiti tecnici minimi di cui all'allegato V.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di controllo o, se del caso, l'autorità competente mantengano gli impianti e le apparecchiature di controllo conformi alle specifiche fornite dal costruttore delle apparecchiature.
3. Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni vengono periodicamente tarate secondo le disposizioni di cui all'allegato V e verificate in conformità alle specifiche fornite dallo Stato membro oppure dal costruttore delle apparecchiature.

Articolo 11 bis

Centri di controllo

1. I centri di controllo, nei quali gli ispettori effettuano i controlli tecnici, sono autorizzati da uno Stato membro o dalla sua autorità competente.
2. Per soddisfare i requisiti minimi in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti dello Stato membro che concede l'autorizzazione. I centri di controllo¹⁰ assicurano l'obiettività e l'elevata qualità del controllo dei veicoli.

¹⁰ Modificare il considerando (10) come segue: "I controlli tecnici spettano alle autorità pubbliche e dovrebbero essere quindi effettuati dagli Stati membri o da organismi incaricati, pubblici o privati, sotto la loro supervisione. Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità dei controlli tecnici in ogni caso anche se il sistema nazionale consente di autorizzare soggetti privati, compresi quelli che effettuano anche riparazioni di veicoli.".

Articolo 12

Ispettori

1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli tecnici siano effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all'allegato VI.
2. Le autorità competenti o, se del caso, centri di formazione riconosciuti forniscono un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 3.
3. Gli ispettori impiegati o autorizzati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione della presente direttiva sono esentati dai requisiti di cui all'allegato VI, punto 1.
4. Al momento di effettuare un controllo tecnico, l'ispettore deve essere esente da conflitti di interesse¹¹.
5. La persona che presenta il veicolo al controllo è informata delle carenze da correggere.
6. I risultati del controllo tecnico possono essere modificati, se del caso, solo dall'organismo di supervisione o secondo la procedura istituita dall'autorità competente, se gli esiti del controllo tecnico sono manifestamente errati.

¹¹ Verrà inserito un considerando volto a chiarire il concetto di "conflitto di interesse".

Supervisione dei centri di controllo

0. Gli Stati membri provvedono alla supervisione dei centri di controllo.¹²
1. Un organismo di supervisione svolge almeno i compiti di cui all'allegato VII, punto 1, e soddisfa i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dello stesso allegato.

Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e procedure concernenti l'organizzazione, i compiti e i requisiti, anche in materia di indipendenza, applicabili al personale degli organismi di supervisione.

2. I centri di controllo gestiti direttamente da un'autorità competente sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione qualora l'organismo di supervisione faccia parte dell'autorità competente.
3. I requisiti di cui ai paragrafi da 0 a 2 possono essere considerati soddisfatti dagli Stati membri che impongono l'obbligo dell'accREDITAMENTO dei centri di controllo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti¹³.

¹² Il seguente testo sarà inserito come considerando: "Sarebbe opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di autorizzare centri di controllo non situati nel loro territorio a effettuare controlli tecnici di veicoli immatricolati nel loro territorio, se tali centri di controllo sono già stati autorizzati a effettuare controlli di veicoli stranieri dallo Stato membro nel quale sono situati."

¹³ Il seguente testo sarà inserito come considerando: "L'accREDITAMENTO di centri di controllo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, non può costituire un obbligo per gli Stati membri."

CAPO V
COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 14

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale responsabile dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e i recapiti del loro punto di contatto nazionale entro [*un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva*] e le comunicano immediatamente eventuali cambiamenti. La Commissione redige l'elenco aggiornato di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.

Articolo 15

Piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli

La Commissione esamina la fattibilità, i costi e i vantaggi dell'istituzione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli avvalendosi di soluzioni informatiche esistenti e già implementate con riguardo allo scambio internazionale di dati al fine di ridurre al minimo i costi e di evitare doppioni. L'esame valuta il modo più appropriato per collegare i sistemi nazionali esistenti ai fini dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici e alle letture dei contachilometri tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, dell'immatricolazione e dell'omologazione dei veicoli, i centri di controllo e i costruttori dei veicoli.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SUI POTERI DI ESECUZIONE E DELEGATI

Articolo 16

Comitato per il controllo tecnico

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Atti delegati

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 18 al fine di:

- aggiornare unicamente la designazione delle categorie di veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se del caso, nell'eventualità di modifiche apportate alle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza incidere sul campo di applicazione e sulla frequenza dei controlli,
- [...]

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [*data di entrata in vigore della presente direttiva*]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18 bis

Relazione

Entro [*cinque anni dalla data della pubblicazione della presente direttiva*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'efficacia delle disposizioni concernenti il campo di applicazione, la frequenza dei controlli, il reciproco riconoscimento dei certificati di conformità e i risultati dell'esame relativo alla fattibilità dell'introduzione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli di cui all'articolo 15. La relazione analizza anche l'opportunità di aggiornare gli allegati, in particolare, alla luce delle pratiche e dei progressi tecnici. La relazione è presentata previa consultazione del comitato di cui all'articolo 16. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
2. [...].
3. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [*tre anni*] *dalla data di applicazione della presente direttiva*] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo degli impianti e delle apparecchiature di controllo di cui all'articolo 11 che non sono conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato V per effettuare controlli tecnici per un periodo non superiore a [cinque] anni successivo alla data di applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri applicano i requisiti di cui agli allegati VI e VII al più tardi a partire dal [quinto] anno successivo alla data di applicazione della presente direttiva.

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2009/40/CE è abrogata a decorrere *[dalla data di applicazione della presente direttiva]*.

Articolo 22

Attuazione¹⁴

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro *[trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal *[quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

¹⁴ Il seguente testo sarà inserito come considerando relativo alle tavole di concordanza: "Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata."

Articolo 22 bis

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 22 ter

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

alla

proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva
2009/40/CE**

ALLEGATO I

[...]

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI CONCERNENTI L'OGGETTO E LA METODOLOGIA DI CONTROLLO RACCOMANDATA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente allegato identifica i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi raccomandati per il controllo e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili.

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati al punto 3, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato. Il controllo può anche includere una verifica intesa a stabilire se le rispettive parti e componenti del veicolo in questione corrispondano alle caratteristiche di sicurezza e ambientali vigenti al momento dell'omologazione o, se del caso, al momento dell'ammodernamento.

È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l'uso di strumenti per smontare o rimuovere eventuali parti del veicolo.

Qualora il veicolo sia progettato in modo da non permettere l'applicazione delle metodologie di controllo di cui al presente allegato, il controllo è effettuato conformemente alle metodologie raccomandate accettate dalle autorità competenti.

Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti gli elementi elencati dovrebbero essere considerati obbligatori ad eccezione di quelli contrassegnati da, che sono sì relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo tecnico.

I "motivi dell'esito negativo" non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull'omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione, della prima messa in circolazione o dell'ammodernamento.

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l'ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro mezzo di controllo opportuno senza far uso di apparecchiature.

2. AMBITO DEL CONTROLLO

Il controllo riguarda almeno i seguenti elementi:

- 0) identificazione del veicolo;
- 1) impianto di frenatura;
- 2) sterzo;
- 3) visibilità;
- 4) impianto elettrico e parti del circuito elettrico;
- 5) assi, ruote, pneumatici, sospensioni;
- 6) telaio ed elementi fissati al telaio;
- 7) altre dotazioni;
- 8) effetti nocivi;
- 9) controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.

3. OGGETTO E METODOLOGIA DI CONTROLLO, VALUTAZIONE DELLE CARENZE DEI VEICOLI

L'ispezione deve riguardare quantomeno gli elementi e utilizzare le norme e i metodi minimi raccomandati riportati di seguito.

Per i sistemi e componenti di ogni veicolo oggetto del controllo la valutazione delle carenze è effettuata, caso per caso, secondo i criteri riportati nella tabella,

Le carenze che non figurano nell'elenco sono valutate in base ai rischi per la sicurezza stradale.

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
0. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO					
0.1. Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti)	Esame visivo	a)	Targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco	X	
		b)	Iscrizione mancante o illeggibile	X	
		c)	Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo	X	
0.2. Numero di identificazione del veicolo telaio/numero di serie	Esame visivo	a)	Assente o non individuabile	X	
		b)	Iscrizione incompleta, illeggibile, chiaramente falsificata o non corrispondente ai documenti del veicolo.	X	
		c)	Documenti del veicolo illeggibili o che presentano inesattezze.	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
Pericolosa				
1. IMPIANTO DI FRENATURA				
1.1. Stato meccanico e funzionamento				
1.1.1. Pedale/leva a mano del freno	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura <i>Nota:</i> i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento	a) Leva troppo tirata b) Usura o gioco eccessivi		X
1.1.2. Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura <i>Nota:</i> i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento	a) Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa b) Rilascio del freno difficile Se il funzionamento è compromesso c) Superficie antistrucchiolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata	X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi	Esame visivo delle componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multiciruito e della valvola di sicurezza alla sovrappressione	a) Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno quattro frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo) almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo).		X	X
		b) Il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro è troppo lungo rispetto ai requisiti ⁽¹⁾		X	
		c) Mancato funzionamento della valvola di protezione multiciruito o della valvola di sicurezza alla sovrappressione		X	
		d) Perdita d'aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d'aria		X	
		e) Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni		X	
1.1.4. Manometro o indicatore di pressione	Controllo funzionale	Prestazione del freno di emergenza insufficiente			X
		Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell'indicatore Bassa pressione non identificabile	X	X	
1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato		X	
		b) Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa		X	
		c) Tenuta difettosa o perdite del sistema		X	
		d) Funzionamento insoddisfacente		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio		X	
		b) Usura a livello dell'asse della leva o del dispositivo di bloccaggio	X		
		Usura eccessiva		X	
		c) Corsa troppo lunga (cattiva regolazione)		X	
		d) Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo		X	
1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	e) Difetti di funzionamento, l'indicatore luminoso indica anomalie		X	
		a) Valvola danneggiata o eccessiva perdita d'aria		X	
		Se il funzionamento è compromesso			X
		b) Eccessivo efflusso di olio dal compressore	X		
		c) Valvola fissata male o montaggio difettoso		X	
d) Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico		X			
		Se il funzionamento è compromesso			X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio (elettrici e pneumatici)	Disinserire e reinserire i collegamenti dell'impianto di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio	a) Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi Se il funzionamento è compromesso	X	X	
		b) Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso Se il funzionamento è compromesso	X	X	
		c) Tenuta insufficiente Se il funzionamento è compromesso		X	X
		d) Funzionamento difettoso Funzionamento del freno compromesso		X	X
1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione	Esame visivo	a) Serbatoio leggermente danneggiato o leggermente corrosivo Serbatoio gravemente danneggiato. Corroso o con perdite	X	X	
		b) Dispositivo di spurgo non funzionante Dispositivo di spurgo non funzionante	X	X	
		c) Serbatoio fissato male o montaggio difettoso		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Dispositivo servofreno difettoso o inefficace Se non funziona		X	X
		b) Cilindro principale del freno difettoso ma freno ancora funzionante Difetti o perdite del cilindro principale		X	X
		c) Cilindro principale del freno fissato male ma freno ancora funzionante Cilindro principale fissato male		X	X
		d) Liquido del freno insufficiente, sotto il segno MIN Liquido del freno significativamente sotto il segno MIN Liquido del freno non visibile	X	X	X
		e) Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno	X		
		f) Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso	X		
		(g) Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido	X		
		a) Rischio imminente di guasto o di rottura			X
		b) Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria) Perdite nei condotti o nel collegamento (sistemi di frenatura idraulici)		X	X
		c) Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi In modo da compromettere il funzionamento dei freni per bloccaggio o per rischio imminente di perdite		X	X
1.1.11. Condotti rigidi dei freni	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	d) Cattiva installazione dei condotti Rischi di danni	X	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
1.1.12. Tubi flessibili dei freni	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Rischio imminente di guasto o di rottura		X
		b) Tubi danneggiati, con punti di attrito, ritorti o troppo corti Tubi danneggiati o con punti di attrito	X	
		c) Perdite nei tubi o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria) Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura idraulici)		X
		d) Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione Cavo danneggiato		X
		e) Tubi porosi		X
1.1.13. Guarnizioni per freni	Esame visivo	a) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie (tacca del minimo raggiunta) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie (tacca del minimo non visibile)		X
		b) Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.) Funzionamento dei freni compromesso		X
		c) Guarnizioni o pastiglie mancanti o non fissate correttamente		X
1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni	Esame visivo	a) Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza		X
		b) Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.)		X
		c) Mancanza di tamburi o dischi		X
		d) Fissazione difettosa del disco portafreno	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Cavi danneggiati o flessi Funzionamento dei freni compromesso		X	X
		b) Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente Funzionamento dei freni compromesso		X	X
		c) Cavo, tirante o giunto non sicuro		X	
		d) Fissazione dei cavi difettosa		X	
		e) Impedimento al libero movimento del sistema frenante		X	
		f) Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura		X	
1.1.16. Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Cilindri incrinati o danneggiati Funzionamento dei freni compromesso		X	X
		b) Perdite nei cilindri		X	
		c) Cilindri fissati male o montaggio difettoso Funzionamento dei freni compromesso		X	X
		d) Cilindri fortemente corrosi Probabilità di fissurazioni		X	X
		e) Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro Funzionamento dei freni compromesso (margine di movimento insufficiente)		X	X
		f) Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato	X	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	
1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Giunzione difettosa		X	
		b) Imperfetta regolazione della giunzione		X	
		c) Correttore grippato o non funzionante (ABS attivo)		X	
		Correttore grippato o non funzionante			X
		d) Correttore mancante (se prescritto)			X
		e) Targhetta dei dati mancante	X		
1.1.18. Dispositivi e indicatori di regolazione	Esame visivo	f) Dati illeggibili o non conformi ai requisiti ⁽¹⁾	X		
		a) Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un'eccessiva usura o un'imperfetta regolazione		X	
		b) Dispositivo difettoso		X	
1.1.19. Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)	Esame visivo	c) Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto		X	
		a) Montaggio o accoppiatori difettosi	X		
		Se il funzionamento è compromesso		X	
1.1.20. Azionamento automatico dei freni del rimorchio	Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio	b) Sistema chiaramente difettoso o mancante		X	
		Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.21. Sistema di frenatura completo	Esame visivo	a) Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l'essiccatore d'aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura		X	X
		Funzionamento dei freni compromesso			
		b) Perdite di aria o di liquido antigelo	X		
		Funzionalità del sistema compromessa		X	
1.1.22. Collegamenti di prova (se installati o obbligatori)	Esame visivo	c) Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente		X	
		d) Componente modificato in modo da compromettere la sicurezza ⁽⁶⁾		X	X
1.1.23. Freno a inerzia	Esame visivo e azionamento	Funzionamento dei freni compromesso			
		Mancante		X	
		Efficienza insufficiente		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.2 Prestazioni ed efficienza dei freni					
1.2.1. Prestazioni	Nel corso di un controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se impossibile, nel corso di una prova su strada azionare progressivamente i freni fino allo sforzo massimo	a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote Assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote		X	X
		b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell'altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 50% dello sforzo massimo dell'altra ruota sullo stesso asse nel caso di assi sterzanti		X	X
		c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)		X	
		d) Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota		X	
		e) Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
1.2.2.Efficienza	<p>Controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se essa non può essere utilizzata per motivi tecnici, prova su strada utilizzando un decelerometro per stabilire il rapporto di frenatura in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse.</p> <p>I veicoli o i rimorchi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3500 kg devono essere ispezionati applicando i requisiti della norma ISO 21069 o metodi equivalenti</p> <p>Le prove su strada devono essere effettuate in condizioni di tempo asciutto e su una strada pianeggiante e diritta</p>	<p>Non si ottiene almeno il seguente valore minimo¹:</p> <p>1. Veicoli immatricolati per la prima volta dopo l'1.1.2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoria N1: 50% - Categoria M1: 58% - Categorie M2 e M3: 50% - Categorie N2 e N3: 50% - Categorie O2, O3 e O4: <ul style="list-style-type: none"> • per semirimorchi: 45%² • per i rimorchi: 50% <p>2. Veicoli immatricolati per la prima volta prima dell'1.1.2012</p> <p>Categoria N1: 45%</p> <p>Categorie M1, M2 e M3: 50%³</p> <p>Categorie N2 e N3: 43%⁴</p> <p>Categorie O2,O3 e O4: 40%⁵</p>	X	
				X

¹ Le categorie di veicoli che non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva sono incluse a scopo di orientamento.

² 43% per i semirimorchi omologati prima del 1° gennaio 2012.

³ 48% per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1° ottobre 1991.

⁴ 45% per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

⁵ 43% per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		<p>3. Altre categorie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categorie L (entrambi i freni): Categoria L1e: 42% Categorie L2e, L6e: 40% Categoria L3e: 50% Categoria L4e: 46% Categorie L5e, L7e: 44% - Categorie L (freno della ruota posteriore): tutte le categorie: 25 % della massa complessiva del veicolo <p>Raggiunto meno del 50% dei valori suddetti</p>			
1.3.	Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)				
1.3.1. Prestazioni	Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1	a)	Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote Assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote	X	X
b)		Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell'altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 50% dello sforzo massimo dell'altra ruota sullo stesso asse nel caso di assi sterzanti	X	X	
c)		Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)	X		

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.3.2. Efficienza	Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2	Sforzo di frenata inferiore al 50% ⁶ delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata Raggiunto meno del 50% dei valori suddetti		X	X
1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)					
1.4.1. Prestazioni	Azionare il freno durante una prova su una macchina per prove statiche del freno	Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Meno del 50% dei valori di efficienza raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo		X	X
1.4.2. Efficienza	Controllo con una macchina per prove statiche del freno. Se impossibile, allora prova su strada utilizzando un decelerometro (in grado di indicare o registrare i dati) o prova del veicolo su una strada di pendenza nota.	Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16% in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12 % in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato. Raggiunto meno del 50% dei valori suddetti		X	X
1.5. Prestazioni del sistema di frenatura elettronico	Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema	a) Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico) b) Sistema non funzionante		X	X

⁶ 2,2m/s² per i veicoli N1, N2 e N3.

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.6. Sistema antibloccaggio (ABS)	Esame visivo e controllo del dispositivo di allarme e/o utilizzando l'interfaccia elettronica del veicolo	a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme		X	
		b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso		X	
		c) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati		X	
		d) Cablatura danneggiata		X	
		e) Altri componenti mancanti o danneggiati		X	
		f) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
1.7 Sistema di frenatura elettronica (EBS)	Esame visivo e controllo del dispositivo di allarme e/o utilizzando l'interfaccia elettronica del veicolo	a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme		X	
		b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso		X	
		c) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
1.8 Liquido del freno	Esame visivo	Liquido dei freni contaminato o sedimentato		X	X
		Rischio imminente di guasto			

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave Pericolosa	
2. STERZO					
2.1. Stato meccanico					
2.1.1. Stato dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da un'estremità all'altra. Esame visivo della scatola dello sterzo	a) Ruvidezza di funzionamento della scatola		X	
		b) Albero dello sterzo torto o scanalature consumate Se è compromessa la funzionalità		X	X
		c) Usura eccessiva dell'albero dello sterzo Se è compromessa la funzionalità		X	X
		d) Gioco eccessivo dell'albero dello sterzo Se è compromessa la funzionalità		X	X
		e) Perdite Formazione di gocce	X	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
2.1.2. Fissaggio dell'alloggiamento della scatola dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, ruotare il volante o la barra in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo per verificare il fissaggio della scatola dello sterzo al telaio	a) Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio Fissaggi allentati in modo pericoloso o è visibile un movimento relativo rispetto a telaio/carrozzeria		X	X
		b) Fori di fissaggio oblungi sul telaio Fissaggi gravemente compromessi		X	X
		c) Bulloni di fissaggio mancanti o rotti Fissaggi gravemente compromessi		X	X
		d) Rottura dell'alloggiamento della scatola dello sterzo Stabilità o fissaggio dell'alloggiamento compromessi		X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
2.1.3. Stato degli organi di sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo degli organi di sterzo per verificare, usura, rottura e fissaggio	a) Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione Gioco eccessivo o probabilità di distacco		X	X
		b) Eccessiva usura a livello dei giunti Rischio molto grave di distacco		X	X
		c) Rottura o deformazione di uno dei componenti che compromette la funzione		X	X
		d) Assenza del bloccasterzo		X	
		e) Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento)		X	
		f) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾ . che compromette la funzione		X	X
		g) Rivestimento antipolvere mancante o deteriorato Rivestimento antipolvere mancante o gravemente deteriorato		X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
2.1.4. Azionamento degli organi di sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo degli organi di sterzo per verificare, usura, rottura e fissaggio	a) Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio		X	
		b) Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso		X	
2.1.5.Servosterzo	Controllare il sistema sterzante alla ricerca di eventuali perdite e per verificare il livello del liquido idraulico, se visibile. Con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione verificare il funzionamento del servosterzo	a) Perdita di liquido o funzionamento compromesso		X	
		b) Liquido insufficiente (sotto il segno MIN) Serbatoio insufficiente	X	X	
		c) Meccanismo non funzionante Sterzo danneggiato		X	X
		d) Meccanismo rotto o fissato male Sterzo danneggiato		X	X
		e) Componenti mal allineati o in attrito con altri Sterzo danneggiato		X	X
		f) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾ . Sterzo danneggiato		X	X
		g) Caviflessibili danneggiati o eccessivamente corrosi Sterzo danneggiato		X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
2.2.	Volante, colonna e barra				
2.2.1.	Stato del volante/della barra	<p>(a) Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato</p> <p>Rischio molto grave di distacco</p> <p>b) Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante</p> <p>Rischio molto grave di distacco</p> <p>c) Rottura o cattiva fissazione del mozzo, della corona o delle razze del volante</p> <p>Rischio molto grave di distacco</p>		X	X
	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e la massa del veicolo gravante sul suolo, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/forcelle. Esame visivo del gioco e dello stato dei raccordi flessibili o giunti universali			X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
2.2.2.Colonna/forcelle dello sterzo e stabilizzatori dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e la massa del veicolo gravante sul suolo, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/forcelle. Esame visivo del gioco e dello stato dei raccordi flessibili o giunti universali	a) Movimento eccessivo del centro del volante verso l'alto o il basso		X	
		b) Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all'asse della stessa		X	
		c) Raccordo flessibile deteriorato		X	
		d) Fissaggio difettoso		X	
		Rischio molto grave di distacco			X
		e) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾			X
2.3. Gioco dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con la massa del veicolo gravante sulle ruote, il motore, se possibile, in funzione per i veicoli dotati di servosterzo e le ruote diritte, ruotare leggermente il volante in senso orario e antiorario, nella misura del possibile senza muovere le ruote. Esame visivo del movimento libero.	Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti) ⁽¹⁾ .		X	
		Sterzo di sicurezza compromesso			X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
2.4. Allineamento delle ruote (X)(2)	Verificare l'allineamento delle ruote sterzanti mediante apparecchiature idonee	L'allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo ⁽¹⁾ . Direzione in avanti danneggiata; stabilità direzionale compromessa	X	X	
2.5. Asse sterzante del rimorchio	Esame visivo o utilizzo di uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote	a) Componente leggermente danneggiato Componente gravemente inclinato o danneggiato		X	X
		b) Gioco eccessivo Direzione in avanti danneggiata; stabilità direzionale compromessa		X	X
		c) Fissaggio difettoso Fissaggio gravemente compromesso		X	X
		a) L'indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema		X	
2.6. Servosterzo elettrico (EPS)	Esame visivo e controllo di coerenza tra l'angolo del volante e l'angolo delle ruote al momento dell'accensione/spegnimento del veicolo e/o mediante l'interfaccia elettronica del veicolo	b) Incoerenza tra l'angolo del volante e l'angolo delle ruote Sterzo danneggiato		X	X
		c) Servosterzo non funzionante		X	
		d) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
3. VISIBILITÀ					
3.1. Campo di visibilità	Esame visivo dal sedile del conducente	Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) Area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata o specchi esterni non visibili	X	X	
3.2. Stato dei vetri	Esame visivo	a) Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato), graffiato o scolorito (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata o specchi esterni non visibili b) Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti ⁽¹⁾ (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata o specchi esterni non visibili c) Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili Visibilità attraverso l'area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza gravemente compromessa	X	X	X
3.3. Specchietti o dispositivi retrovisori	Esame visivo	a) Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti ⁽¹⁾ . (devono essere disponibili almeno due possibilità di retrovisione) disponibili meno di due possibilità di retrovisione b) Specchietto o dispositivo leggermente danneggiato o fissato male Specchietto o dispositivo non funzionante, gravemente danneggiato, fissato male o in modo non sicuro c) Campo visivo insufficiente		X	X
3.4. Tergicristallo del parabrezza anteriore	Esame visivo e azionamento	a) Spazzole non funzionanti o assenti o non conformi alle prescrizioni ⁽¹⁾ . b) Lama del tergcristallo non funzionante Lama del tergcristallo mancante o chiaramente non funzionante		X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	
		Pericolosa			
3.5. Tergicristalli	Esame visivo e azionamento	Lavacrystalli non adeguatamente funzionanti (mancanza di liquido per pulire ma pompa operante o getto dell'acqua disallineato)	X		
		Lavacrystalli non funzionanti		X	
3.6 Sistema antiappannamento (X) ⁽²⁾	Esame visivo e azionamento	Sistema non operativo o chiaramente difettoso	X		
4. LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO					
4.1. Fari					
4.1.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante (luce/fonti di luce multiple; in caso di LED più di 1/3 funzionanti)	X		
		Luce / fonti di luce singole; in caso di LED visibilità gravemente compromessa		X	
		b) Sistema di proiezione leggermente difettoso (riflettori e lenti)	X		
		Sistema di proiezione gravemente difettoso o mancante (riflettori e lenti)		X	
		c) Luci fissate male		X	
4.1.2. Allineamento	Determinare l'orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l'orientamento dei fari o uno schermo	L'orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti ⁽¹⁾ .		X	
4.1.3. Accensione	Esame visivo e azionamento	a) L'accensione non è conforme ai requisiti ⁽¹⁾ (numero di fari accesi contemporaneamente)	X		
		Luminosità sul frontale superiore al massimo consentito		X	
		b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.1.4. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo e azionamento	a)	La luce, il colore emesso, la posizione la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti ⁽¹⁾ .	X	
		b)	Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono chiaramente la luminosità o modificano il colore emesso	X	
		c)	Sorgente luminosa e faro non compatibili	X	
4.1.5. Sistemi per regolare l'inclinazione (se obbligatori)	Esame visivo e azionamento se possibile	a)	Dispositivo non funzionante	X	
		b)	Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente	X	
4.1.6. Dispositivo tergifari (se obbligatorio)	Esame visivo e azionamento se possibile		Dispositivo non funzionante	X	
			In caso di unità ottiche a scarica	X	
4.2. Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali, luci d'ingombro e luci di marcia diurna					
4.2.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a)	Sorgente di luce difettosa.	X	
		b)	Lenti difettose	X	
		c)	Luci fissate male	X	
			Rischio molto grave di distacco	X	
4.2.2 Accensione	Esame visivo e azionamento	a)	L'accensione non è conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X	
		b)	Le luci di posizione posteriori e le luci di d'ingombro possono essere spente quando sono accesi i fari Malfunzionamento del dispositivo di accensione	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.2.3. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti ⁽¹⁾ . Luce rossa davanti o luce bianca sul retro; luminosità gravemente ridotta	X	X	
		b) Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono la luminosità o modificano il colore emesso Luce rossa davanti o luce bianca sul retro; luminosità gravemente ridotta	X	X	
4.3. Luci di arresto					
4.3.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa, (sorgenti luminose multiple; in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Fonti di luce singole; in caso di LED meno di 2/3 funzionanti) Nessuna fonte luminosa funziona	X	X	X
		b) Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa) Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa)	X	X	
		c) Luci fissate male	X		
4.3.2. Accensione	Esame visivo e azionamento	Rischio molto grave di distacco		X	
		a) L'accensione non è conforme ai requisiti ⁽¹⁾ . Funzionamento a ritardo Assenza totale di funzionamento	X	X	X
		b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione		X	
4.3.3. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo e azionamento	La luce, il colore emesso, la posizione la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti ⁽¹⁾ . Luce bianca sul retro; luminosità considerevolmente ridotta	X	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
4.4. Indicatori luminosi di direzione e di emergenza				
4.4.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa (fonte di luce multipla in caso di LED più di 1/3 funzionanti)	X	
		Fonti di luce singole; in caso di LED meno di 2/3 funzionanti)		X
		b) Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa)	X	
		Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa)		X
		c) Luci fissate male	X	
		Rischio molto grave di distacco		X
4.4.2. Accensione	Esame visivo e azionamento	L'accensione non è conforme ai requisiti ⁽¹⁾ . Assenza totale di funzionamento	X	
4.4.3. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo e azionamento	La luce, il colore emesso, la posizione la luminosità ⁷ o la marcatura non sono conformi ai requisiti ⁽¹⁾ .		X
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento	Esame visivo e azionamento	La velocità di lampeggio non è conforme ai requisiti ⁽¹⁾ (deviazione della frequenza superiore al 25%)	X	
4.5. Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore				
4.5.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa. (sorgenti luminose multiple; in caso di LED più di 1/3 funzionanti)	X	
		Fonti di luce singole; in caso di LED meno di 2/3 funzionanti)		X
		b) Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa)	X	
		Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa)		X
		c) Luci fissate male	X	
		Rischio molto grave di distacco o di abbagliare il traffico in arrivo		X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.5.2 Regolazione (X) (2)	Azionamento e utilizzo di un dispositivo per l'orientamento dei fari	Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione (linea di demarcazione troppo bassa)	X		
4.5.3 Accensione	Esame visivo e azionamento	Linea di demarcazione sopra quella dei fari		X	
		L'accensione non è conforme ai requisiti ⁽¹⁾ . Non funzionante	X		
4.5.4. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione la luminosità ⁷ o la marcatura non sono conformi ai requisiti ⁽¹⁾ .		X	
		b) Il sistema accensione non è conforme ai requisiti ⁽¹⁾		X	
4.6. Luci di retromarcia					
4.6.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa.	X		
		b) Lenti difettose	X		
		c) Luci fissate male Rischio molto grave di distacco	X	X	
4.6.2. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione la luminosità ⁷ o la marcatura non sono conformi ai requisiti ⁽¹⁾ .		X	
		b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti ⁽¹⁾ .		X	
4.6.3. Accensione	Esame visivo e azionamento	L'accensione non è conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X		
		Le luci di retromarcia possono essere accese con il cambio non in posizione di retromarcia		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
Pericolosa				
4.7.	Dispositivo di illuminazione della targa posteriore			
4.7.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Il dispositivo emette all'indietro luce diretta o bianca	X	
		b) Sorgente di luce difettosa. Sorgente luminosa multipla	X	
		Sorgente di luce difettosa. Sorgente luminosa singola		X
		Luci fissate male	X	
		Rischio molto grave di distacco		X
4.7.2. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo e azionamento	Il sistema non funziona conformemente ai requisiti ⁽¹⁾ .	X	
4.8.	Catarifrangenti, evidenziatori (retroreflettenti) e targhette marcatrici posteriori			
4.8.1. Condizioni	Esame visivo	a) Catarifrangenti difettosi o danneggiati Catarifrangenti compromessi	X	X
4.8.2. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo	b) Catarifrangente fissato in modo non sicuro o da renderne probabile il distacco Il dispositivo, il colore riflesso o la posizione non sono conformi ai requisiti ⁽¹⁾ .	X	X X
4.9.	Spie obbligatorie per l'impianto di illuminazione			
4.9.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	Non funzionanti	X	
4.9.2. Rispetto dei requisiti ⁽¹⁾	Esame visivo e azionamento	Non funzionante per fascio abbagliante o faro antinebbia posteriore Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾	X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio	Esame visivo se possibile esaminare la continuità elettrica della connessione	a) Componenti fissati in modo non sicuro Incavo allentato	X	X	
		b) Isolamento danneggiato o deteriorato in grado di provocare un corto circuito	X	X	
		c) Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti		X	X
4.11. Circuito elettrico	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, in alcuni casi anche all'interno del compartimento motore	Luci dei freni del rimorchio non funzionanti affatto			
		a) Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente Dispositivi di fissazione allentati, parti taglienti scoperte, connettori da scollegare Cavi in grado di toccare parti sensibili, rotanti o il terreno, connettori da scollegare (parti rilevanti per frenatura, sterzo)	X	X	X
		b) Cavi leggermente deteriorati Cavi gravemente deteriorati Cavi estremamente deteriorati (parti rilevanti per frenatura, sterzo)	X	X	X
4.12. Fari e catarifrangenti non obbligatori (X)(2)	Esame visivo e azionamento	c) Isolamento danneggiato o deteriorato in grado di provocare un corto circuito Grave rischio di incendio, formazione di scintille	X	X	
		a) Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ . emettente/riflettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro;	X	X	X
		b) Funzionamento del faro non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ . Numero di fari funzionanti simultaneamente che supera la luminosità consentita Emettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro;	X	X	
		c) Faro/catarifrangente fissato male Rischio molto grave di distacco	X	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
4.13. Batteria(e)	Esame visivo	a) Cattivo fissaggio	X	
		Non correttamente fissata; in grado di provocare un corto circuito		X
		b) Perdite	X	
		Perdita di sostanze pericolose		X
		c) Interruttore difettoso (se obbligatorio)		X
		d) Fusibili difettosi (se obbligatori)		X
		e) Raffreddamento non adeguato (se obbligatorio)		X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze			
			Lieve	Grave	Pericolosa	
5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI						
5.1. Assi						
5.1.1. Assi	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa lorda superiore a 3,5 tonnellate	a) Asse spezzato o deformato			X	
		b) Asse fissato al veicolo non correttamente		X		X
		Stabilità pregiudicata, funzione compromessa: movimento eccessivo in relazione alle fissazioni				
		c) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾ .		X		X
		Stabilità e funzionalità compromesse, distanza insufficiente rispetto alle altre parti o al suolo				
5.1.2. Fuselli	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. Applicare a ciascuna ruota una forza verticale o laterale e rilevare il movimento tra la traversa dell'asse e i fuselli	a) Fusello rotto			X	
		b) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole		X		X
		Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa				
		c) Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell'asse		X		X
		Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa				
		Gioco del fusello nell'asse		X		X
		Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa				

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
5.1.3. Cuscinetti delle ruote	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Muovere le ruote o applicare una forza laterale a ciascuna ruota e rilevare il movimento verso l'alto della ruota relativamente al fusello	a) Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota Stabilità direzionale compromessa; rischio di demolizione		X	X
		b) Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato rischio di surriscaldamento; rischio di demolizione		X	X
5.2. Ruote e pneumatici					
5.2.1. Mozzo della ruota	Esame visivo	a) Dadi o viti della ruota mancanti o allentati Non fissato o fissato così male da compromettere gravemente la sicurezza stradale.		X	X
		b) Mozzo usurato o danneggiato Mozzo usurato o danneggiato in modo da compromettere la fissazione sicura delle ruote		X	X
5.2.2. Ruote	Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Eventuali rotture o problemi di saldatura			X
		b) Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati da renderne probabile il distacco		X	X
		c) Ruota fortemente deformata o usurata Fissazione sicura al mozzo compromessa; fissazione sicura del pneumatico compromessa		X	X
		d) Tipo o dimensioni della ruota non conformi ai requisiti ⁽¹⁾ con rischi per la sicurezza stradale		X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
5.2.3.Pneumatici	Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d'ispezione	a) Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti ⁽¹⁾ con rischi per la sicurezza stradale		X	
		Insufficiente capacità di carico o indice di velocità per uso effettivo, il pneumatico tocca altre parti fisse del veicolo compromettendo la sicurezza della guida			X
		b) Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle		X	
		c) Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale)		X	
		d) Danni o tagli gravi sul pneumatico		X	
		Tortiglia visibile o danneggiata			X
		e) L'indicatore di usura del pneumatico diventa visibile		X	
		Profondità del battistrada non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .			X
		f) Pneumatico in attrito con altri componenti (dispositivi flessibili anti spray)		X	
		Pneumatico in attrito con altri componenti (guida sicura non compromessa)		X	
g) Pneumatici riscoperti non conformi ai requisiti ⁽¹⁾ .			X		
Strato di protezione della tortiglia danneggiato				X	
h) Sistema di controllo della pressione dello pneumatico difettoso o pneumatico chiaramente non gonfiato sufficientemente			X		
Chiaramente non funzionante			X		

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
5.3. Sistema di sospensioni					
5.3.1. Molle e stabilizzatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate	a) Molle fissate male al telaio o all'asse Gioco relativo visibile; Dispositivi di fissazione considerevolmente allentati b) Componente di una molla rotto o danneggiato Molla principale o lamina principale della balestra compromessa molto gravemente c) Molla mancante Molla principale o lamina principale della balestra compromessa molto gravemente d) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾ Distanza insufficiente rispetto alle altre parti; Sistema sospensioni non funzionante		X	X
5.3.2. Ammortizzatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore o utilizzando apparecchiature speciali, se disponibili	a) Ammortizzatori fissati male al telaio o all'asse Ammortizzatore allentato b) Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti	X	X	
5.3.2.1 Prova dell'efficienza ammortizzante(X)(2)	Utilizzando un'attrezzatura speciale confrontare le differenze a destra/sinistra	a) Differenze significative tra destra e sinistra b) Mancato raggiungimento dei valori minimi		X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
5.3.3. Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate	a) Componenti fissati male al telaio o all'asse Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa		X	X
		b) Componente danneggiato o eccessivamente corrosivo. Stabilità del componente colpita o componente rotto		X	X
		c) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾ . Distanza insufficiente rispetto alle altre parti; Sistema non operativo		X	
5.3.4. Giunti delle sospensioni	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate	a) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa		X	X
		b) Rivestimento antipolvere gravemente deteriorato Rivestimento antipolvere mancante o rotto	X	X	
5.3.5. Sospensioni pneumatiche	Esame visivo	a) Sistema inutilizzabile			X
		b) Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema Funzionamento del sistema gravemente compromesso		X	X
		c) Perdita udibile dal sistema		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6. TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO					
6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio					
6.1.1. Condizione generale	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore.	a) Leggera rottura o deformazione di un longherone o traversa		X	
		Grave rottura o deformazione di un longherone o traversa			X
		b) Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male		X	
		Maggior parte dei fissaggi allentati; forza insufficiente di alcune parti			X
6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore.	c) Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell'insieme		X	
		Forza insufficiente di alcune parti			X
		a) Sistema di scappamento fissato male o con perdite		X	
6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento)	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e, nel caso di sistemi GPL/GNC/GNL, uso di dispositivi di rilevazione delle perdite	b) Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo		X	
		Pericolo per la salute delle persone a bordo			X
		a) Serbatoi e tubi fissati male con un particolare rischio di incendio			X
		b) Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso		X	
		Rischi d'incendio; perdita eccessiva di materiale pericoloso			X
		c) Tubi consumati.	X		
		Tubi danneggiati		X	
		d) Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		<p>e) Rischio di incendio dovuto a perdita di carburante scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento stato del compartimento motore</p> <p>f) Sistemi GPL/GNC/GNL o a idrogeno non conformi ai requisiti, una parte qualsiasi del sistema difettosa⁽¹⁾.</p>			X
6.1.4. Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro	Esame visivo	<p>a) Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto</p> <p>Parti di cui è probabile il distacco; funzionalità gravemente compromessa</p> <p>b) Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti⁽¹⁾.</p>		X	
6.1.5. Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo)	Esame visivo	<p>a) Supporto in condizioni non adeguate</p> <p>b) Supporto rotto o fissato male</p> <p>c) Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto</p> <p>Rischio molto grave di distacco</p>	X		
				X	
				X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.1.6. Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio	Esame visivo per verificare l'usura e il corretto funzionamento con particolare attenzione agli eventuali dispositivi di sicurezza e/o utilizzando uno strumento di misurazione	a) Componenti incrinati, difettosi o danneggiati (se non utilizzati). Componenti incrinati, difettosi o danneggiati (se utilizzati).		X	X
		b) Usura eccessiva di un componente Sotto il limite di usura		X	X
		c) Fissaggio difettoso		X	
		Eventuali fissaggi allentati con un o rischio molto grave di distacco.			X
		d) Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso		X	
		e) Eventuali indicatori di accoppiamento non funzionanti		X	
		f) Ostruzione della targa di immatricolazione o di una luce (quando non sono utilizzate)	X		
		Targa di immatricolazione non leggibile (quando non utilizzata)		X	
g) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾ (pezzi secondari) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾ (pezzi primari)			X	X	
h) Dispositivi di accoppiamento troppo deboli			X		

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.1.7. Trasmissione	Esame visivo	a) Bulloni mancanti o allentati		X	
		Bulloni mancanti o allentati in modo tale da costituire un grave pericolo per la sicurezza stradale			X
		b) Usura eccessiva dei cuscinetti dell'albero di trasmissione		X	
		Rischio molto grave di allentamento o fissurazione			X
		c) Usura eccessiva dei giunti universali o delle catene/cinghie di trasmissione		X	
		Rischio molto grave di allentamento o fissurazione			X
		d) Raccordi flessibili deteriorati		X	
		Rischio molto grave di allentamento o fissurazione			X
		e) Albero danneggiato o incrinato		X	
		f) Alloggiamento dei cuscinetti rotto o mal fissato		X	
6.1.8. Castelli motore	Esame visivo non necessariamente utilizzando una fossa d'ispezione o un ponte sollevatore	Rischio molto grave di allentamento o fissurazione			X
		g) Rivestimento antipolvere gravemente deteriorato	X		
		Rivestimento antipolvere mancante o rotto		X	
		h) Modifica illegale della trasmissione		X	
6.1.9 Prestazioni del motore (X) ⁽²⁾	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	Castelli deteriorati, chiaramente e gravemente danneggiati		X	
		Castelli allentati o rotti.			X
6.1.9 Prestazioni del motore (X) ⁽²⁾	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) Unità di controllo modificata in modo da compromettere la sicurezza e/o nuocere all'ambiente		X	
		b) Modifica del motore che compromette la sicurezza e/o nuoce all'ambiente			X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.2. Cabina e carrozzeria					
6.2.1. Condizioni	Esame visivo	<p>a) Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter provocare ferite o da renderne probabile il distacco</p> <p>b) Montante fissato male Stabilità compromessa</p> <p>c) Ingresso di fumi del motore o di scarico Pericolo per la salute delle persone a bordo</p> <p>d) Modifica che compromette la sicurezza ⁽³⁾.</p>		X	X
6.2.2. Fissaggio	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	<p>Distanza insufficiente dalle parti rotanti o in movimento e dalla strada</p> <p>a) Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato Stabilità compromessa</p> <p>b) Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio</p> <p>c) Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse e se simmetriche Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse in modo tale da costituire un grave pericolo per la sicurezza stradale.</p> <p>d) Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante Stabilità compromessa</p>		X	X
6.2.3. Porte e serrature	Esame visivo	<p>a) Una porta non si apre o chiude in modo adeguato</p> <p>b) Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa (porte scorrevoli) Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa (porte girevoli)</p> <p>c) Porte, cerniere, serrature o montanti deteriorati. Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti o mal fissati.</p>	X	X	X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.2.4. Pavimento	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	Pavimento mal fissato o fortemente deteriorato		X	
			Stabilità insufficiente		X
6.2.5. Sedile del conducente	Esame visivo	a) Sedile con struttura difettosa		X	
		Sedile mal fissato		X	X
6.2.6. Altri sedili	Esame visivo	b) Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante.		X	
		Sedile che si sposta o schienale non fissabile			
		a) Sedili difettosi o fissati male (parti di scorta)	X		
		Sedili difettosi o fissati male (parti principali)		X	
6.2.7. Comandi di guida	Esame visivo e azionamento	b) Sedili non fissati in modo conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X		
		Numero di sedili superiore a quello consentito; posizionamento non conforme all'omologazione		X	
		Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente		X	X
6.2.8. Gradini della cabina	Esame visivo	Sicurezza di funzionamento compromessa			
		a) Gradino o anello del gradino fissati male	X		
		Stabilità insufficiente		X	
6.2.9. Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne	Esame visivo	b) Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori		X	
		a) Fissazione difettosa di altri dispositivi o attrezzature		X	
		b) Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X		
		Parti fissate in modo tale da poter causare ferite; sterzo di sicurezza compromesso		X	
		c) Perdite dall'impianto idraulico	X		
		Perdita eccessiva di materiale pericoloso		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.2.10. Parafanghi (all), dispositivi antispruzzi	Esame visivo	a) Mancante, fissato male o fortemente corrosivo In grado di provocare ferite e a rischio di distacco.	X	X	
		b) Distanza insufficiente dalla ruota (dispositivo antispruzzo). Distanza insufficiente dalla ruota (parafanghi)	X	X	
		c) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X		
6.2.11 Cavalletto	Esame visivo	Copertura insufficiente del pneumatico		X	
		a) Mancante, fissato male o fortemente corrosivo b) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾		X	
6.2.12 Impugnature e poggiatesta	Esame visivo	c) Rischio di sblocco quando il veicolo è in movimento			X
		a) Mancanti, fissati male o fortemente corrosi		X	
		b) Non conformi ai requisiti ⁽¹⁾		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI					
7.1. Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta					
7.1.1. Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie	Esame visivo	a) Punto di ancoraggio fortemente deteriorato		X	
		Stabilità compromessa			X
7.1.2. Stato delle cinture di sicurezza/fibbie	Esame visivo e azionamento	b) Ancoraggio fissato male		X	
		a) Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata		X	
		b) Cintura di sicurezza danneggiata	X		
		Tagli o segni di sforzo		X	
		c) Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .		X	
7.1.3. Limitatore di carico della cintura di sicurezza	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	d) Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante		X	
		e) Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante		X	
		Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo		X	
7.1.4. Pretensionatori per le cinture di sicurezza	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
		Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo		X	
7.1.5. Airbag	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
		a) Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo		X	
		Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
		b) Airbag chiaramente non funzionante		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
7.1.6. Sistemi SRS	Esame visivo di MIL e/o mediante l'interfaccia elettronica	L'indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X X	
7.2. Estintore (X)(2)	Esame visivo	a) Mancante b) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾		X	
7.3. Serrature e dispositivi antifurto	Esame visivo e azionamento	Se prescritto (ad esempio taxi, bus di linea, bus da turismo, ecc.) a) Dispositivo antifurto non funzionante b) Difettoso Entra in funzione o si blocca inopinatamente	X	X	
7.4. Triangolo di segnalazione (se richiesto)(X) ⁽²⁾	Esame visivo	a) Mancante o incompleto b) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X X		X
7.5. Cassetta di pronto soccorso (se richiesta)(X)(2)	Esame visivo	Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X		
7.6. Cunei da ruota (zeppe) (se richiesti)(X)(2)	Esame visivo	Mancanti o in cattive condizioni, stabilità o dimensioni insufficienti		X	
7.7. Segnalatore acustico	Esame visivo e azionamento	a) Non funzionante correttamente Non funzionante del tutto b) Comando fissato male c) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X	X	
		Possibilità di confondere il suono emesso con quello delle sirene ufficiali	X	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
7.8. Tachimetro	Esame visivo o controllo nel corso di prova su strada o con mezzi elettronici	a) Non montato conformemente ai requisiti ⁽¹⁾ . Mancante (se richiesto)	X	X	
		b) funzionamento compromesso. Assenza totale di funzionamento	X	X	
		c) Non illuminato sufficientemente	X		
		Totalmente non illuminato		X	
		a) Non montato conformemente ai requisiti ⁽¹⁾ .		X	
		b) Non funzionante		X	
7.9. Tachigrafo (se montato/richiesto)	Esame visivo	c) Sigilli mancanti o difettosi		X	
		d) Targhetta di taratura mancante, illeggibile o scaduta		X	
		e) Evidente manomissione o manipolazione		X	
		f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di taratura		X	
		a) Non montato conformemente ai requisiti ⁽¹⁾		X	
		b) Chiaramente non funzionante		X	
7.10. Limitatore di velocità (se montato/richiesto)	Esame visivo e azionamento se sono disponibili apparecchiature adeguate	c) Velocità impostata scorretta (se verificata)		X	
		d) Sigilli mancanti o difettosi		X	
		e) Targhetta mancante o illeggibile		X	
		f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di taratura		X	
		a) Manomissione evidente (frode) per ridurre o rappresentare in modo falso la percorrenza registrata di un veicolo		X	
		b) Chiaramente non funzionante		X	
7.11. Contachilometri se disponibile (X)(2)	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a)		X	
		b)		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
7.12 Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto)	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati		X
		Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X
		b) Cablatura danneggiata		X
		c) Altri componenti mancanti o danneggiati		X
		d) Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto		X
e) L'indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema		X		

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	
Pericolosa					
8. EFFETTI NOCIVI					
8.1. Rumore					
8.1.1	Valutazione soggettiva (a meno che l'ispettore ritenga che il livello sonoro è ai limiti del consentito, nel qual caso può essere effettuata una misurazione fonometrica)	a) Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti ⁽¹⁾ .		X	
		b) Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore		X	X
8.2.	Emissioni allo scarico	Rischio molto grave di distacco			
8.2.1 Emissioni dei motori a benzina					
8.2.1.1	Esame visivo	a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso.		X	
		b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni		X	
8.2.1.2	Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni ⁽¹⁾ o lettura del dispositivo OBD. Misurazione non applicabile ai motori a due tempi	a) Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore		X	
		b) oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano: i) per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, - 4,5%, o - 3,5% a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti ⁽¹⁾ . ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,		X	

7 Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002.

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		<ul style="list-style-type: none"> - con il motore al minimo: 0,5% - con il motore al minimo accelerato: 0,3% o - con il motore al minimo: 0,3%⁷ - con il motore al minimo accelerato: 0,2% a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti ⁽¹⁾ .			
		c) Coefficiente lambda superiore a $1 \pm 0,03$ o non conforme alle specifiche del costruttore		X	
		d) Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative		X	
8.2.2 Emissioni dei motori diesel					
8.2.2.1 Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico	Esame visivo	a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso		X	
		b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni		X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
8.2.2.2 Opacità I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito	<p>a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata o lettura del dispositivo OBD.</p> <p>b) Condizionamento del veicolo:</p> <p>1. i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti;</p> <p>2. Requisiti in materia di condizionamento:</p> <p>i) il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediante il livello delle radiazioni</p>	<p>a) Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti⁽¹⁾, l'opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo;</p> <p>b) se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti⁽¹⁾ non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m⁻¹, per motori a turbocompressione: 3,0 m⁻¹, oppure, per i veicoli identificati nei requisiti⁽¹⁾ o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti⁽¹⁾: 1,5 m⁻¹ 8</p>	X	X

8 Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche; alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008.

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
	<p>infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;</p> <p>ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.</p>				
	<p>c) Procedura di prova:</p> <p>1. Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore;</p> <p>2. per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente</p>				

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
	<p>e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione;</p> <p>3. durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi;</p> <p>4. si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati</p>				

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
	<p>in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova;</p> <p>5. per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo.</p>				

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave
8.3	Soppressione delle interferenze elettromagnetiche			
	Interferenza radio (X) ⁽²⁾	Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti	X	
8.4	Altri elementi relativi all'ambiente			
8.4.1	Perdite di liquidi	Qualsiasi perdita anormale di liquidi diversi dall'acqua che potrebbe danneggiare l'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada		X
		Formazione costante di gocce che costituisce un rischio molto grave		X
9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M2 E M3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI				
9.1.	Porte			
9.1.1	Porte di entrata e di uscita	Esame visivo e azionamento		X
		a) Funzionamento difettoso		
		b) Stato di deterioramento	X	
		In grado di provocare ferite		X
		c) Comando di emergenza difettoso		X
		d) Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi		X
		e) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾	X	
		Larghezza insufficiente della porta		X
9.1.2	Uscite di emergenza	Esame visivo e azionamento (se del caso)		X
		a) Funzionamento difettoso		X
		b) Indicazioni delle uscite di emergenza illeggibili	X	
		Indicazioni delle uscite di emergenza mancanti		
		c) Assenza del martello per rompere i vetri	X	
		d) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾	X	
		Larghezza insufficiente o accesso bloccato		X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
9.2. Sistema di antiappiattamento e di sbrinamento (X) ⁽²⁾	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso che compromette il funzionamento sicuro del veicolo	X	X	
		b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell'abitacolo Pericolo per la salute delle persone a bordo		X	X
		c) Sbrinamento difettoso (se obbligatorio)		X	
9.3. Sistemi di aerazione e di riscaldamento (X) ⁽²⁾	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso Rischio per la salute delle persone a bordo	X	X	
		b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell'abitacolo Pericolo per la salute delle persone a bordo		X	X
9.4. Sedili					
9.4.1 Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento)	Esame visivo	Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente	X		
		Uscita di emergenza bloccata		X	
9.4.2. Sedile del conducente (requisiti supplementari)	Esame visivo	a) Dispositivi speciali, ad esempio protezione antiriflesso, difettosi Campo visivo compromesso	X	X	
		b) Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ . In grado di provocare ferite Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti ⁽¹⁾ .	X	X	
9.5. Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi (X) ⁽²⁾	Esame visivo e azionamento	Assenza totale di funzionamento	X	X	

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
9.6. Corridoi, spazi per passeggeri in piedi	Esame visivo	a) Pavimento fissato male		X	
		Stabilità compromessa	X		X
		b) Corrimani o maniglie difettosi fissati male o inutilizzabili		X	
9.7. Scale e gradini	Esame visivo e azionamento (se del caso)	c) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾	X		
		Larghezza o spazio insufficiente		X	
		a) Stato di deterioramento Danneggiati	X	X	X
		Stabilità compromessa		X	
		b) Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto		X	
		c) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾	X		
9.8. Sistema di comunicazione con i passeggeri (X) (2)	Esame visivo e azionamento	Larghezza insufficiente o altezza eccessiva		X	
		Sistema difettoso	X		
		Assenza totale di funzionamento		X	
9.9. Indicazioni scritte (X)(2)	Esame visivo	a) Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili	X		
		b) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾	X		
		Informazioni errate		X	
9.10. Requisiti relativi al trasporto di bambini (X) ⁽²⁾					
9.10.1 Porte	Esame visivo	Protezione delle porte non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ per quanto riguarda questa forma di trasporto		X	
9.10.2 Equipaggiamenti speciali e di segnalazione	Esame visivo	Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti ⁽¹⁾	X		

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze	
			Lieve	Grave Pericolosa
9.11. Requisiti relativi al trasporto di persone disabili (X) ⁽²⁾				
9.11.1 Porte, rampe e sollevatori	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso	X	
		Sicurezza di funzionamento compromessa		X
		b) Stato di deterioramento	X	
		Stabilità compromessa in grado di provocare ferite		X
		c) Comandi difettosi	X	
		Sicurezza di funzionamento compromessa		X
		d) Dispositivi di allarme difettosi	X	
		Assenza totale di funzionamento		X
		e) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾		X
9.11.2 Sistemi di ritenuta delle sedie a rotelle.	Esame visivo e azionamento se opportuno	a) Funzionamento difettoso	X	
		Sicurezza di funzionamento compromessa		X
		b) Stato di deterioramento	X	
		Stabilità compromessa in grado di provocare ferite		X
		c) Comandi difettosi	X	
		Sicurezza di funzionamento compromessa		X
		d) Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾		X
9.11.3 Equipaggiamenti speciali e di segnalazione	Esame visivo	Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti ⁽¹⁾ .		X

Voce	Procedimento	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
9.12. Altri equipaggiamenti speciali (X) ⁽²⁾					
9.12.1. Installazioni per la preparazione di alimenti	Esame visivo	a)	Installazione non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X	
		b)	Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l'uso	X	
9.12.2. Sanitari	Esame visivo		Installazione non conforme ai requisiti ⁽¹⁾ .	X	
			In grado di provocare ferite		X
9.12.3. Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi)	Esame visivo		Non conforme ai requisiti ⁽¹⁾	X	
			che compromettono il funzionamento sicuro del veicolo		X

NOTE:

- (1) I "requisiti" sono stabiliti attraverso l'omologazione alla data di omologazione, di prima immatricolazione o di prima messa in circolazione dei veicoli, nonché attraverso gli obblighi di ammodernamento o la legislazione nazionale del paese di immatricolazione. Questi motivi per l'esito negativo del controllo si applicano solo se è stato verificato il rispetto dei requisiti.
- (2) (X) Identifica elementi relativi alla condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo tecnico.
- (3) Per o modifica che compromette la sicurezza si intende una modifica che incide negativamente sulla sicurezza stradale del veicolo o che ha effetti sproporzionati sull'ambiente.

ALLEGATO III

[È stato fuso con l'allegato III]

ALLEGATO IV

CONTENUTO MINIMO DI UN CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Il certificato di conformità rilasciato in seguito ad un controllo tecnico deve comprendere almeno i seguenti elementi preceduti dai corrispondenti codici armonizzati dell'Unione:

- 1) Numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio)
- 2) Targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione
- 3) Luogo e data del controllo
- 4) Lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile
- 5) Categoria del veicolo, se disponibile
- 6) Carenze individuate e rispettiva categoria
- 7) Risultato del controllo tecnico
- 8) Data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi
- 9) Nome dell'organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile del controllo.
- 10) Altre informazioni

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DI CONTROLLO

I - Impianti ed attrezzature

I controlli tecnici effettuati conformemente ai metodi indicati nell'allegato II vengono realizzati utilizzando impianti e attrezzature appropriati ivi compreso, se del caso, l'uso di unità mobili di prova. Le attrezzature di controllo necessarie sono determinate in funzione delle categorie di veicoli da sottoporre al controllo, come si evince dalla tabella I. Gli impianti e le attrezzature sono conformi almeno ai seguenti requisiti minimi:

- 1) una struttura di controllo con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i necessari requisiti sanitari e di sicurezza;
- 2) una corsia di dimensioni sufficienti per ogni controllo, una fossa o sollevatore e, per i veicoli di peso non superiore a 3,5 tonnellate, un dispositivo per sollevare un veicolo su uno degli assi, dotato di illuminazione appropriata e, se necessario, con dispositivi di aerazione;
- 3) Per il controllo di qualsiasi veicolo, un banco di prova freni a rulli in grado di misurare, indicare e registrare le forze di frenatura e la pressione pneumatica nei sistemi di frenatura ad aria, a norma dell'allegato A della norma ISO 21069-1 sui requisiti tecnici dei banchi di prova freni a rulli o norme equivalenti;
- 4) Per il controllo dei veicoli di peso non superiore a 3,5 tonnellate, un banco di prova freni a rulli di cui al punto 3, che non deve necessariamente registrare le forze di frenatura, la forza del pedale e la pressione dell'aria nei sistemi di frenatura ad aria e le relative indicazioni;
- o
un banco di prova a piastre equivalente al banco di prova freni a rulli a norma della voce 3, che non deve necessariamente registrare la capacità di registrare le forze di frenatura, la forza di comando e l'indicazione della pressione dell'aria nei sistemi frenanti ad aria;
- 6) un dispositivo di registrazione delle decelerazioni, mentre strumenti di misurazione non continui devono registrare/immagazzinare misurazioni almeno 10 volte al secondo;
- 7) Impianti per il controllo dei sistemi di frenatura ad aria, quali manometri, connettori e tubi;
- 8) un dispositivo di misurazione dei carichi per ruota/asse per determinare i carichi per asse (impianti facoltativi per misurare i carichi a due ruote, quali supporti per la pesatura delle ruote e per la pesatura degli assi);
- 9) un dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del gioco delle ruote) senza sollevare l'asse che soddisfa i requisiti seguenti:

- a) il dispositivo deve essere equipaggiato con almeno due piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto nelle direzioni sia longitudinale che trasversale;
 - b) il movimento delle piastre deve essere controllabile dall'operatore dalla posizione di controllo;
 - c) per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, le piastre soddisfano i seguenti requisiti tecnici:
 - movimento longitudinale e trasversale di almeno 95 mm,
 - velocità del movimento longitudinale e trasversale da 5 cm / s a 15 cm / s;
- 11) un misuratore di livello sonoro di classe II se viene misurato il livello sonoro;
 - 12) un analizzatore 4 gas a norma della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misurazione⁹;
 - 13) un dispositivo per misurare il coefficiente di assorbimento con sufficiente accuratezza;
 - 14) un dispositivo per l'orientamento dei fari che permetta di controllare l'impostazione del fascio di luce secondo le norme per l'impostazione dei fari dei motoveicoli (direttiva 76/756/CEE), il limite luce/buio deve essere facilmente riconoscibile alla luce del giorno (senza luce solare diretta);
 - 15) un dispositivo per misurare la profondità del battistrada dei pneumatici;
 - 17) un dispositivo di collegamento con l'interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD;
 - 18) un dispositivo per rilevare le perdite di GPL/GNC/GNL se vengono controllati veicoli di quel tipo.

I singoli dispositivi di cui sopra possono essere combinati in un unico strumento a condizione che ciò non interferisca nella precisione di ciascun dispositivo.

II – Taratura di attrezzature utilizzate per le misurazioni

A meno di diverse disposizioni della pertinente normativa europea, l'intervallo tra due tarature successive non può superare

- i) 24 mesi per la misurazione di peso, pressione e livello acustico
- ii) 24 mesi per la misurazione delle forze
- iii) 12 mesi per la misurazione delle emissioni gassose.

⁹ GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

TABELLA I

Veicoli		Attrezzature minime necessarie per effettuare un controllo tecnico																	
		Categoria		Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui al paragrafo I															
	Massa massima	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Motocicli ¹⁰																			
		L1e	P										X		X				
		L3e,L4e	P	X									X		X				
		L3e,L4e	D	X									X		X				
		L2e	P	X	X								X		X				
		L2e	D	X	X								X		X				
		L5e	P	X	X								X		X				
		L5e	D	X	X								X		X				
		L6e	P	X	X								X		X				
		L6e	D	X	X								X		X				
		L7e	P	X	X								X		X				
		L7e	D	X	X								X		X				
2. Veicoli per il trasporto di persone																			
	Fino a 3.500 kg	M1,M2	P	X	X								X		X				
	Fino a 3.500 kg	M1,M2	D	X	X								X		X				
	> 3.500 kg	M2,M3	P	X	X								X		X				
	> 3.500 kg	M2,M3	D	X	X								X		X				
3. Veicoli per il trasporto di merci																			
	Fino a 3.500 kg	N1	P	X	X								X		X				
	Fino a 3.500 kg	N1	D	X	X								X		X				
	> 3.500 kg	N2,N3	P	X	X								X		X				
	> 3.500 kg	N2,N3	D	X	X								X		X				

¹⁰ Le categorie di veicoli che non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva sono incluse a scopo di orientamento.

ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI RELATIVI A COMPETENZA, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI

1. Competenza

Prima di autorizzare un candidato a occupare la posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici periodici, gli Stati membri o le autorità competenti verificano che tale persona:

- a) abbia una conoscenza e una comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle seguenti aree:
 - meccanica
 - dinamica
 - dinamica del veicolo
 - motori a combustione
 - materiali e lavorazione dei materiali
 - elettronica
 - energia elettrica
 - componenti elettronici del veicolo
 - applicazioni IT
- b) abbia almeno tre anni di esperienza documentata o equivalente quale mentoraggio o studi documentati e una formazione appropriata nelle aree succitate riguardanti i veicoli stradali.

2. Formazione iniziale e di aggiornamento

Gli Stati membri o le autorità competenti provvedono affinché gli ispettori ricevano una formazione iniziale e di aggiornamento appropriata o sostengano un esame appropriato, inclusi gli elementi teorici e pratici, per essere autorizzati ad effettuare controlli tecnici.

Il contenuto minimo della formazione iniziale e di aggiornamento o dell'esame appropriato include i seguenti argomenti:

- a) Formazione iniziale o esame appropriato

La formazione iniziale fornita dallo Stato membro o da un centro di formazione autorizzato dello Stato membro include almeno i seguenti argomenti:

- i) tecnologia automobilistica:
 - sistemi di frenatura

- sterzo
 - campi visivi
 - installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici
 - assi, ruote e pneumatici
 - telaio e carrozzeria
 - rumori ed emissioni
 - requisiti aggiuntivi per veicoli speciali
- ii) Metodi di prova
- iii) valutazione delle carenze
- iv) Requisiti legali applicabili riguardo alle condizioni del veicolo da omologare
- v) Requisiti legali applicabili riguardo ai controlli tecnici
- vi) disposizioni amministrative relative a omologazione, immatricolazione e controlli tecnici del veicolo
- vii) applicazioni IT relative ai controlli e all'amministrazione

b) Formazione di aggiornamento o esame appropriato

Gli Stati membri provvedono affinché agli ispettori siano periodicamente offerte, dallo Stato membro o da un centro di formazione autorizzato dello Stato membro, formazioni di aggiornamento o possibilità di sostenere un esame appropriato.

Gli Stati membri provvedono affinché il contenuto della formazione di aggiornamento o dell'esame appropriato consenta di conservare e aggiornare le necessarie conoscenze e capacità degli ispettori sugli argomenti di cui ai punti a), i) – vii) supra.

3. Certificato di idoneità

Il certificato, o documento equivalente, rilasciato ad un ispettore autorizzato ad eseguire controlli tecnici include almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'ispettore (nome, cognome)
- categorie di veicoli per le quali l'ispettore è autorizzato ad effettuare i controlli tecnici
- autorità che ha rilasciato la licenza
- rilasciato il.

ALLEGATO VII

ORGANISMI DI SUPERVISIONE

Le norme e procedure relative agli organismi di supervisione istituiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 comprendono almeno i seguenti requisiti minimi:

1. Missioni e attività degli organismi di supervisione

Gli organismi di supervisione svolgono almeno i seguenti compiti.

- a) Supervisione dei centri di controllo
 - verifica che siano soddisfatti i requisiti minimi relativi ai locali e alle attrezzature di controllo
 - verifica dei requisiti obbligatori dell'ente autorizzato
- b) Verifica della formazione ed esame degli ispettori:
 - verifica della formazione iniziale degli ispettori
 - verifica della formazione di aggiornamento degli ispettori
 - formazione di aggiornamento periodica degli esaminatori dell'organo di supervisione
 - conduzione o supervisione dell'esame.
- c) Auditing:
 - pre-audit del centro di controllo precedente l'autorizzazione
 - audit periodico del centro di controllo
 - audit speciale in caso di irregolarità
 - audit del centro di formazione/esame
- d) Monitoraggio utilizzando misure del tipo seguente:
 - nuovo controllo di una percentuale statisticamente valida dei veicoli controllati
 - verifica in incognito (utilizzo facoltativo di veicolo difettoso)
 - analisi dei risultati dei controlli tecnici (metodi statistici)
 - controlli di appello
 - indagini su denunce.
- e) Convalida dei risultati delle misurazioni dei controlli su strada

f) Proposta di revoca o sospensione dell'autorizzazione di centri di controllo e/o dell'autorizzazione di ispettori

- lacune relative a importanti requisiti per l'autorizzazione
- individuazione di gravi irregolarità
- risultati di audit costantemente negativi
- perdita dei requisiti di onorabilità.

2. Requisiti relativi all'organismo di supervisione

I requisiti applicabili al personale impiegato da un organismo di supervisione coprono le seguenti aree:

- competenza tecnica
- imparzialità
- standard relativi a qualifica e formazione.

3. Contenuto di norme e procedure

Ogni Stato membro o suo organismo competente stabilisce norme e procedure che comprendono almeno le seguenti voci:

- a) requisiti concernenti l'autorizzazione e la supervisione di centri di controllo;
- domanda per divenire un centro di controllo
 - responsabilità del centro di controllo
 - visita di preautorizzazione, o visite per verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti
 - autorizzazione di un centro di controllo
 - nuove verifiche/audit periodici dei centri di controllo
 - controlli periodici dei centri di controllo sulla continua conformità
 - controlli o audit speciali a sorpresa di centri di controllo
 - analisi dei dati dei controlli per dimostrare la non conformità
 - revoca o sospensione di autorizzazioni concesse a centri di controllo

- b) Ispettori dei centri di controllo
 - requisiti per divenire ispettore
 - formazione iniziale e formazione di aggiornamento ed esame
 - revoca o sospensione del certificato di ispettore
 - c) Attrezzature e locali
 - requisiti relativi alle attrezzature di controllo
 - requisiti relativi ai locali per i controlli
 - requisiti relativi agli scarichi
 - requisiti per manutenzione e taratura delle attrezzature di controllo
 - requisiti relativi ai sistemi informatici
 - d) Organismi di supervisione
 - poteri degli organismi di supervisione
 - requisiti relativi al personale degli organismi di supervisione
 - ricorsi e denunce.
-

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"Come anticipato dal Sig. Ministro Ciaccia nel corso del suo intervento al Consiglio Trasporti, l'Italia ribadisce la sua posizione sulla Proposta di regolamento sui test periodici di revisione sui veicoli a motore ed i loro rimorchi relativamente ai seguenti punti:

- la forma giuridica dell'atto normativo, per la quale si conferma la preferenza per uno strumento direttamente applicabile negli Stati membri quale il Regolamento, maggiormente incisivo su un tema delicato come quello della sicurezza;
- il campo d'azione del Regolamento, in merito al quale si ribadisce la preferenza per l'inclusione delle categorie di veicoli L (motocicli) e O2 (rimorchi)."
